

# **VERBALE D'INTESA**

Tra

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

e

**C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.  
DEL TRENTO**

Premesso che:

- l'indicatore della condizione economica ICEF si conferma strumento idoneo ad individuare i nuclei familiari destinatari delle agevolazioni sociali e la sua estesa applicazione ha consentito il riutilizzo delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali per altri interventi con indubbi vantaggi per i cittadini.
- nell'applicazione dell'ICEF è tuttavia emersa l'opportunità di introdurre qualche correttivo per qualificare ulteriormente lo strumento di valutazione prevedendo una parziale revisione delle deduzioni dal reddito per incentivare l'occupazione femminile e riconoscere le effettive spese sostenute per la cura di familiari non autosufficienti;
- è intervenuta una riorganizzazione del Dipartimento Innovazione, Ricerca e I.C.T. con l'attribuzione tra l'altro delle funzioni di controllo delle dichiarazioni ICEF al Servizio Semplificazione amministrativa;

le Parti convengono:

- 1) di modificare i criteri di valutazione della condizione economica, adottando le seguenti misure:
  - a) per le imprese familiari, in mancanza dell'atto di costituzione, il reddito viene imputato per il 60 per cento al titolare dell'impresa e per il restante 40 per cento ai collaboratori in parti uguali;
  - b) comprendere tra gli oneri deducibili anche gli interessi sui mutui chirografari per la costruzione e l'acquisto dell'abitazione principale;
  - c) introdurre un limite di 2.500,00 euro per la deduzione pari al 10% dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e di un limite di 1.250,00 euro per la deduzione pari al 5% dei redditi da lavoro autonomo, da impresa e diversi;
  - d) prevedere una deduzione dal reddito del nucleo familiare, composto da almeno due persone, di euro 1.000,00 per ogni componente di sesso femminile che ha svolto attività lavorativa per 12 mesi nell'anno di riferimento;
  - e) introdurre la possibilità di dichiarare senza limiti d'importo la spesa per i servizi per l'assistenza e la cura dei familiari non autosufficienti, effettivamente sostenuta e documentata, qualora sia superiore a quella riconosciuta in via forfetaria;
  - f) prevedere una valutazione più vicine al valore reale di alcuni elementi del patrimonio finanziario (per i titoli si considera il valore nominale alla data di riferimento o in alternativa il valore di mercato rilevato alla medesima data; per contratti di capitalizzazione, di

assicurazione e polizze con finalità finanziaria può essere considerato in alternativa il valore riscattabile al lordo di eventuali penali);

- g) prevedere la valutazione degli immobili dell'impresa individuale non agricola, o la relativa quota di partecipazione in caso di società se qualificata, per la parte di valore eccedente l'importo di euro 200.000,00;
- 2) di innovare la disciplina dei controlli delle dichiarazioni ICEF da svolgersi in forma centralizzata da parte di un Nucleo di controllo costituito nell'ambito della struttura provinciale competente per la gestione dell'archivio centralizzato delle dichiarazioni ICEF, prevedendo in particolare che:
- a) il controllo avvenga sulla base dei seguenti criteri e modalità:
- controllo automatizzato mediante incrocio delle banche dati disponibili;
  - controllo dettagliato sulle dichiarazioni individuate a seguito di controllo automatizzato che presentano almeno un elemento di non veridicità;
  - controllo mirato sui dati di un numero significativo di dichiarazioni presentate per l'ottenimento di benefici consistenti sotto il profilo dell'entità finanziaria, individuate in base a indicatori di rischio;
  - controllo sulle situazioni anomale individuate tenendo conto dei criteri di stima del reddito in relazione agli indici di consumo;
- b) i controlli delle dichiarazioni ICEF siano di norma effettuati su dichiarazioni collegate all'avvenuta concessione di un beneficio;
- c) i controlli automatizzati sui dati delle dichiarazioni ICEF relativi ai redditi e al patrimonio immobiliare siano effettuati dal Nucleo di controllo mediante l'utilizzo di banche dati cui la Provincia può accedere con interrogazioni generalizzate, mentre i controlli dettagliati, mirati e sulle situazioni anomale siano effettuati mediante l'utilizzo di banche dati cui la Provincia può accedere con interrogazioni puntuali;
- d) i controlli delle veridicità dei dati delle dichiarazioni ICEF riguardanti il patrimonio finanziario siano invece attuati in collaborazione con gli organi statali competenti, previa sottoscrizione di specifici accordi con la Provincia;
- 3) di dare atto che le modifiche alle disposizioni per la valutazione della condizione economica in base al modello ICEF troveranno applicazione a partire dal 1° luglio 2010;
- 4) di dare atto che la problematica riguardante l'indicizzazione del reddito di riferimento per il calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare è stata affrontata dal tavolo per tariffe e sarà definita con priorità nell'ambito del tavolo con le parti sociali costituito per delineare una strategia unitaria di revisione degli interventi pubblici.


5) di impegnare l'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa a fornire alle sottoscrittenti organizzazioni sindacali gli elementi informativi - anche attraverso la promozione di appositi seminari rivolti ai quadri sindacali - relativi all'applicazione del modello di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

Trento,

Letto, approvato e sottoscritto.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente  
Lorenzo Dellai




C.G.I.L. DEL TRENTO

Il Segretario  
Paolo Burli



C.I.S.L. DEL TRENTO

Il Segretario  
Lorenzo Pomini



U.I.L. DEL TRENTO

Il Segretario  
Ermanno Monari

